Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Venerdì, 8 giugno 1934 - Anno XII** **Numero 134**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 maggio 1934, n. 851.

Provvidenze a favore degli essiccatoi cooperativi di bozzoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di alleviare gli oneri sostenuti dagli essiccatoi cooperativi di bozzoli per gli ammassi collettivi effettuati nella stagione 1933-1934;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di concedere sovvenzioni a favore di essiccatoi cooperativi di bozzoli a titolo di contributo negli oneri sostenuti per gli ammassi del raccolto 1933, tenuto conto della situazione particolare dei singoli Enti.

Le concessioni saranno disposte con le modalità e entro i limiti di spesa che verranno stabiliti mediante decreti del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per le finanze.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla iscrizione dei fondi occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1933-1934 e alla riduzione per importo equivalente su stanziamenti attuali dello stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convesione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. 852.

Approvazione del disciplinare di concessione delle sorgenti di Tauorga, in Tripolitania, al dott. Giuseppe Bertola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati e resi esecutivi il contratto 6 dicembre 1933-XII, n. 1208 di repertorio e l'annesso disciplinare 30 novembre 1933 stipulati tra il Governo della Tripolitania e il dott. Bertola Giuseppe, legale rappresentante della Società « Tauorga » del diritto di derivazione delle acque delle sorgenti Tauorga - Bacino dell'Uadi Soffegin, alle condizioni nei detti atti indicate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. 853.

Proroga dell'ammortamento dei mutui agrari in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Visti i Regi decreti 18 aprile 1926, n. 883, e 7 luglio 1927, n. 1777, che dettano le norme per l'esercizio del credito agrario e fondiario agrario in Cirenaica;

Ritenuta l'opportunità di consentire speciali agevolazioni per l'ammortamento dei mutui ipotecari inerenti alle operazioni di credito fondiario agrario in Cirenaica, allo scopo di mettere in grado i mutuatari di superare le difficoltà dipendenti dalle esigenze della industria agricola in genere e di quella coloniale in specie;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa di risparmio della Cirenaica, previo nulla osta del Governo della Colonia, potrà accordare agli agricoltori della Cirenaica che ne facciano richiesta, la estensione a dieci anni della dilazione prevista dal R. decreto 7 luglio 1927, n. 1777, per l'ammortamento dei mutui agrari da essi contratti o da contrarsi.

Durante il periodo di dilazione, i mutuatari saranno sempre tenuti a pagare gli interessi ed i diritti accessori sulla intera somma mutuata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 aprile 1934, n. 854.

Autorizzazione per la pubblicazione del regolamento che determina in via transitoria la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 21 maggio 1931, n. 873, relativo alla circoscrizione territoriale della Regia aeronautica;

Visti i regolamenti approvati dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica con i decreti 15 luglio 1931 e 25 luglio 1932, che stabiliscono in via provvisoria la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica dei quali venne autorizzata l'inserzione nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, rispettivamente con i Regi decreti 17 luglio 1931, n. 1177, e 5 agosto 1932, n. 1105;

Visto il regolamento approvato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, addì 14 aprile 1934-XII, che modifica la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica, stabilita in via transitoria con il decreto Ministeriale 25 luglio 1932-XI;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica è autorizzato a pubblicare il regolamento approvato con decreto Ministeriale 14 aprile 1934-XII che modifica la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica, stabilita in via provvisoria con il decreto Ministeriale 25 luglio 1932-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 21. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1934.

Approvazione del regolamento concernente la transitoria circoscrizione territoriale della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 40 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 21 maggio 1931, n. 873, riguardante la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica;

Visti i propri decreti 15 luglio 1931 e 25 luglio 1932, che stabiliscono in via provvisoria la circoscrizione territoriale della Regia aeronautica dei quali venne autorizzata la pubblicazione nella raccolta ufficiale rispettivamente con R. decreto 17 luglio 1931, n. 1177, e con R. decreto 5 agosto 1932, n. 1105;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo unico del decreto Ministeriale 25 luglio 1932, su citato, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non saranno costituite le quattro Zone aeree territoriali di cui al R. decreto 21 maggio 1931, numero 873, il territorio del Regno è suddiviso nelle seguenti Zone aeree territoriali e Comandi di aeronautica:

I Zona aerea territoriale (sede di Comando Milano) - comprende il Piemonte, la Lombardia (eccettuata la provincia di Mantova), la Liguria nonchè la provincia di Livorno;

II Zona aerea territoriale (sede di Comando Padova) - comprende le Tre Venezie, l'Emilia e le Marche (eccettuata la provincia di Ascoli Piceno) nonchè le provincie di Mantova e Zara;

III Zona aerea territoriale (sede di Comando Roma) - comprende il restante territorio della Penisola ed ha giurisdizione anche sulle Isole italiane dell'Egeo;

Comando di aeronautica della Sicilia (sede di Comando Palermo) - avente giurisdizione su tutto il territorio dell'Isola,

Comando di aeronautica della Sardegna (sede di Comando Cagliari) - avente giurisdizione su tutto il territorio dell'Isola.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia e sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1934.

Uso facoltativo della divisa per il rettore, per i membri del Senato accademico e per i professori della Regia università di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al rettore, ai membri del Senato accademico e ai professori di ruolo della Regia università di Sassari di far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1934 - Anno XII
Registro 12 Educazione nazionale, foglio 181.

ALLEGATO *A*.

Descrizione della divisa del rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo della Regia università di Sassari.

Toga: di seta nera accrespata sulle spalle e sull'attacco delle maniche con colletto e mostra a scialle discendenti fino a terra, di velluto nero per il rettore, di raso nero filettato di seta rosso cremisi per gli altri membri del Senato accademico e pei professori di ruolo. Maniche leggermente allargate in basso, con mostra rivoltata di raso rosso cremisi per il rettore e per i membri del Senato accademico e di raso nero pei professori di ruolo, riprese da doppio cordone che, per il rettore sarà d'oro, e per gli altri di seta nera e cremisi, attaccato alle spalle da piccolo nodo legato da due fiocchi uguali.

Sulla spalla sinistra, fermata e ripresa da una fibbia, ricamata in oro per il rettore e per i membri del Senato accademico, in argento pei professori di ruolo, rappresentante il distintivo universitario fascista, una fascia di seta uso stola, per il rettore dello stesso damasco della pellegrina, terminata, ai due capi a punta con fiocco rispettivamente d'oro e d'argento, del colore della Facoltà cui il professore appartiene. Questa fascia può legarsi sul fianco destro chiudendo così la toga a guisa di bandoliera.

La toga del rettore ha sulle spalle una pellegrina di damasco cremisi con fiorami d'oro, con largo bordo di ermellino. Le toghe dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo hanno anch'esse le stesse pellegrine ma di raso del colore della Facoltà e con largo bordo di ermellino. Le pellegrine di tutte le toghe sono attaccate sotto il colletto e lasciate libere ai lembi anteriori da consentire l'uso a bandoliera della stola, la quale termina anch'essa con bordo di ermellino della stessa altezza di quello della pellegrina, ma aggiunge, all'altezza del petto, il distintivo universitario fascista, ricamato in oro, su seta nera, di dimensioni doppie della fibula, sulla parte sinistra del davanti.

Tocco: di seta nera a piano quadrato e montanti allargantisi in alto, sormontato da una nappa di frangia d'oro per il rettore, di seta rosso cremisi per il Senato accademico e pei professori di ruolo, e bordato in basso da una fascia che, per il rettore sarà di velluto nero in accordo con le mostre della toga, e per gli altri di raso nero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

(6739)

REGIO DECRETO 17 maggio 1934.
Uso facoltativo della divisa per il rettore, per i membri del Senato accademico e per i professori della Regia università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al rettore, ai membri del Senato accademico ed ai professori ufficiali di ruolo e incaricati della Regia università di Palermo di far uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1934 - Anno XII
Registro 12 Educazione nazionale, foglio 182.

ALLEGATO *A*.

Descrizione della divisa del rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori ufficiali di ruolo e incaricati della Regia università di Palermo.

RETTORE:

Toga di seta nera con rovescio a sciallo rettangolare di ermellino, discendente sul davanti lungo gli orli fino alla estremità. Il colletto diritto di velluto nero orlato con due cordoncini, l'uno rosso e l'altro giallo (colori del comune di Palermo). Maniche rigonfie, ornate nella parte superiore di una fascia di velluto a smerli.

Cordoni e fiocchi d'oro.

Tocco di seta nera con fascia di velluto nero, ornato di un cordone d'oro.

Cravatta e guanti neri.

PRESIDI:

Toga di seta nera con rovescio a sciallo rettangolare di velluto nero, discendente sul davanti lungo gli orli fino alle estremità.

Colletto e maniche come sopra.
Cordoni e fiocchi di argento.
Tocco come sopra, ornato di un cordone di argento.

PROFESSORI UFFICIALI DI RUOLO:

Toga come sopra, con cordoni e fiocchi di seta del colore della Facoltà.
Tocco come sopra, ornato di un cordone del colore della Facoltà.

PROFESSORI UFFICIALI INCARICATI:

Toga come sopra senza cordoni e fiocchi.
Tocco con la sola frangia di velluto nero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

(6738)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1934.
Modificazioni alla circoscrizione dei Circoli d'ispezione delle tasse sugli affari delle provincie di Bologna e di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse e dei Circoli d'ispezione, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1931 — registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1931, registro 6, foglio n. 43 — e le successive modificazioni apportate alla tabella degli assegni fissi stabiliti per gli Uffici del registro;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune ulteriori variazioni alla circoscrizione anzidetta nell'interesse dei servizi delle tasse;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere con decreto Ministeriale a tali variazioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 1934 sono soppressi i Circoli permanenti d'ispezione di Catania e di Bologna, nonchè gli assegni fissi per spese d'ufficio di cui sono provvisti gli ispettori ad essi addetti (L. 400 per ciascun circolo permanente al lordo della riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561), fermi restando nelle suddette sedi gli attuali servizi del bollo straordinario a mezzo del punzone.

Con decorrenza dalla stessa data è approvata l'annessa tabella con la quale vengono, in dipendenza di tali soppressioni, determinate le attribuzioni dei Circoli d'ispezione delle tasse sugli affari delle provincie di Catania e di Bologna.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Tabella annessa al decreto Ministeriale 8 maggio 1934.

SEDE e denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi		*Annotazioni*
	Sede	Denominazione	
Bologna 1° Circolo	Bologna	Atti pubblici	Con la verifica agli uffici esterni dei gruppi 1°, 2° e 5°
	Bologna	Atti privati	
	Persiceto	Registro	
Bologna 2° Circolo	Bologna	Successioni e manomorta	Con la verifica agli uffici del gruppo 4°
	Bologna	Ipoteche	
	Vergato	Registro	
Bologna 3° Circolo	Bologna	Atti giudiziari e Demanio	Con le verifiche alle cancellerie giudiziarie e agli uffici compresi nel gruppo 3°
	Bologna	Bollo	
	Imola	Registro	
Catania 1° Circolo	Catania	Atti civili	Con le verifiche a tutti gli uffici della Città indicati nel mod. 79-*bis* meno quelli del gruppo 3°
	Catania	Successioni, manomorta e concessioni governative	
	Belpasso	Registro	
	Trecastagni	Id.	
Catania 2° Circolo	Catania	Ipoteche	Con le verifiche agli uffici della Città compresi nel gruppo 3° e agli uffici dei Comuni esterni compresi nella circoscrizione del distretto degli uffici delle tasse di Catania indicati nel mod. 79-*bis*
	Catania	Bollo	
	Acireale	Registro	
	Giarre	Id.	
	Linguaglossa	Id.	
	Randazzo	Id.	
Catania 3° Circolo	Catania	Atti giudiziari e demanio	Con le verifiche alle Cancellerie giudiziarie ed agli Istituti scolastici della Città
	Adrano	Registro	
	Bronte	Id.	
	Paternò	Id.	
Caltagirone	Caltagirone	Registro	
	Grammichele	Id.	
	Militello in Val di Catania	Id.	
	Mineo	Id.	
	Vizzini	Id.	

Roma, addì 8 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6754)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-19.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Prelec di Matteo, nato a Trieste il 3 novembre 1875 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 802, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Prelec è ridotto in « Perli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Clelia Ortali in Prelec di Federico, nata il 15 agosto 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4373)

N. 11419-1895.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Nerina Rauber di Bartolomeo, nata a Trieste il 6 luglio 1910 e residente a Trieste, S. M. M. Sup., n. 506, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Nerina Rauber è ridotto in « Roberti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4377)

N. 11419-5349.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Olimpia Rumich fu Vittorio, nata a Pola il 7 novembre 1910 e residente a Trieste, via S. Maurizio n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rumini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Olimpia Rumich è ridotto in « Rumini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4378)

N. 11419-390.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Schurk fu Antonio, nata a Trieste il 1° aprile 1892 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo n. 715, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sarchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Schurk è ridotto in « Sarchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4379)

N. 11419-477.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Paola Sgonz di Alessandro, nata a Trieste il 6 giugno 1873 e residente a Trieste, via Cologna n. 25, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gozzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Paola Sgonz è ridotto in « Gozzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Isabella di Paola, nata il 21 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4380)

N. 11419-476.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Siderich di Emma, nato a Trieste il 6 febbraio 1905 e residente a Trieste, via Abro n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Siderini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Siderich è ridotto in « Siderini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Pechiarich in Siderich di Giovanni, nata l'11 febbraio 1908, moglie;
2. Renato di Renato, nato il 21 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4381)

N. 11419-709.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata della sig.na Elvira Soiat di Giorgio, nata a Pola il 1° febbraio 1910 e residente a Trieste, via alle Quercie n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sogliati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Elvira Soiat è ridotto in « Sogliati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4382)

N. 11419-15.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Anna Stibil di Antonio, nata a Trieste il 29 settembre 1900 e residente a Trieste, via Commerciale n. 110, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stabile »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Anna Stibil è ridotto in « Stabile ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4383)

N. 11419-1073.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Ursic fu Antonio, nato a Trieste l'8 settembre 1876 e residente a Trieste, via S. Maurizio n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ursic è ridotto in « Ursini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Zanini in Ursic fu Giovanni, nata il 29 luglio 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4384)

N. 11419-5335.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Everardo Valentincic fu Pietro, nato a Trieste il 19 gennaio 1889 e residente a Trieste, via Donadoni n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valentini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Everardo Valentincic è ridotto in « Valentini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Virginia Zanolla in Valentincic fu Pietro, nata il 23 novembre 1889, moglie;
2. Novella di Everardo, nata il 28 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4385)

N. 11419-3041.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Vatovec fu Matteo, nato a Cesari di Risano il 26 giugno 1876 e residente a Trieste, via S. Marco n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vattovani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Vatovec è ridotto in « Vattovani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Sossich in Vatovec fu Giovanni, nata il 2 dicembre 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4386)

N. 11419-3042.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Salvatore Vatovec di Pietro, nato a Cesari di Risano l'11 giugno 1904 e residente a Trieste, via S. Marco n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vattovani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Salvatore Vatovec è ridotto in « Vattovani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4387)

N. 11419-3043.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Vanda Vatovec di Pietro, nata a Capodistria il 6 novembre 1910, e residente a Trieste, via S. Marco n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cignome in forma italiana e precisamente in « Vattovani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Vanda Vatovec è ridotto in « Vattovani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4388)

N. 11419-2579.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Vouk fu Valentino, nato a Trieste il 31 ottobre 1870 e residente a Trieste, via A. Caccia n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vouk è ridotto in « Volpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4389)

N. 11419-26473.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Vranjes fu Nicolò, nato a Macarscha il 30 agosto 1863 e residente a Trieste, via Gavardo n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Varani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Vranjes è ridotto in « Varani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Draschler in Vranjes fu Giovanni, nata il 7 aprile 1876, moglie;
2. Bruna di Giacomo, nata il 6 luglio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4390)

N. 11419-26472.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Ida Vranjes di Giacomo, nata a Trieste il 18 maggio 1910 e residente a Trieste, via Gavardo n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Varani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Ida Vranjes è ridotto in « Varani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4391)

N. 11419-26474.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Vranjes di Giacomo, nato a Trieste il 3 febbraio 1908 e residente a Trieste, via S. Gavardo n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Varani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Vranjes è ridotto in « Varani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4392)

N. 11419-26476.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Zorn fu Giuseppe, nato a Trieste il 29 gennaio 1874 e residente a Trieste, via Tiziano Vecelio n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Zorn è ridotto in « Giorni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Segec in Zorn fu Giorgio, nata il 14 aprile 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4393)

N. 11419-2920.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adamo Bosaz fu Giuseppe, nato a Gimino il 28 maggio 1896 e residente a Postumia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bozzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adamo Bosaz è ridotto in « Bozzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosa Crast in Bosaz di Antonio, nata il 24 agosto 1909, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4394)

N. 11419-924.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Raimondo Caharija fu Giuseppe, nato a Aurisina il 9 settembre 1886 e residente a Aurisina, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zaccaria »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raimondo Caharija è ridotto in « Zaccaria ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Pallich in Caharija di Giovanni, nata il 16 giugno 1889, moglie;
2. Luciano Raimondo di Raimondo, nato l'11 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4395)

N. 11419-2922.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Cec di Luigi, nato a Postumia il 6 agosto 1904 e residente a Postumia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Cec è ridotto in « Cesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4396)

N. 11419-4186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marco Cergnul di Giovanni, nato a Albona il 21 aprile 1880 e residente a Divaccia S. Canziano n. 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Negri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marco Cergnul è ridotto in « Negri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Ljubich in Cergnul di Giorgio, nata il 25 ottobre 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4397)

N. 11419-2921.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Cestnik fu Martino, nato a Postumia il 2 marzo 1877 e residente a Postumia, è diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cesini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cestnik è ridotto in « Cesini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Marimic in Cestnik fu Giovanni, nata il 26 agosto 1882, moglie;
2. Luigi di Giuseppe, nato il 24 maggio 1904, figlio;
3. Giovanna di Giuseppe, nata il 25 novembre 1907, figlia;
4. Massimiliano di Giuseppe, nato il 25 settembre 1912, figlio;
5. Leopoldo di Giuseppe, nato il 26 novembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4398)

N. 11419-3889.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alessandro Cevnja fu Ignazio, nato a Tomadio il 16 novembre 1910 e residente a Tomadio n. 92, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Segna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessandro Cevnja è ridotto in « Segna ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4399)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione internazionale di Ginevra del 5 giugno 1925: ratifica del Messico.

In base ad analoga comunicazione del Segretariato della Società delle Nazioni, si porta a conoscenza che il Messico ha depositato, il 12 maggio 1934, le ratifiche della Convenzione internazionale di Ginevra del 5 giugno 1925 relativa all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori esteri e nazionali in materia di indennizzi per infortuni sul lavoro.

(6770)

Proroga del « Modus vivendi » italo-francese del 3 dicembre 1927.

Addì 23-28 maggio 1934 si è proceduto, in Parigi, tra il Regio Ambasciatore e il Ministro degli affari esteri francese, ad uno scambio di note inteso a prorogare al 1° dicembre 1934 il « Modus Vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927.

Tali note sono redatte in base alla formula già concordata per le precedenti proroghe, con l'aggiunta peraltro di una clausola con la quale viene stabilito che la validità del « Modus Vivendi » potrà cessare anche prima del 1° dicembre 1934, se nel frattempo entrasse in vigore la Convenzione italo-francese di stabilimento del 3 giugno 1930.

(6769)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Figline Valdarno.

Con R. decreto 3 maggio 1934-XII il termine assegnato al dottor Oreste D'Avanzo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Figline Valdarno, è stato prorogato al 31 dicembre 1934-XIII.

(6749)

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova.

Con R. decreto 3 maggio 1934 è stato prorogato al 12 agosto 1934 il termine assegnato al Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova, dottor Agostino Giazzi.

(6750)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio per il riattamento e la manutenzione della strada interpoderale del Poggiarino.

Con decreto Ministeriale 1° giugno 1934, n. 2979, è stato modificato l'art. 2 dello statuto del Consorzio per il riattamento e la manutenzione della strada interpoderale del Poggiarino, determinandosi in ettari 250.66.77 la superficie dei terreni consorziati anzichè in ettari 281.45.00.

(6748)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del consolidato 3,50 per cento (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 176.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906) n. 785254 di L. 140 intestato a Duranti Matilde fu Giovanni, moglie di Nappi Domenico fu Ferdinando domiciliato a Reggio Calabria.

Essendo detto certificato mancante della metà del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(6759)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 123.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 giugno 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.655
Inghilterra (Sterlina)	58.70
Francia (Franco)	76.90
Svizzera (Franco)	378.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.727
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.69
Cecoslovacchia (Corona)	48.70
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.64
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.42
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.91
Polonia (Zloty)	220.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.425
Id. 3,50 % (1902)	83.80
Id. 3 % lordo	62.575
Prestito Redimibile 3,50 %	84.35
Buoni novennali Scadenza 1934	101.475
Id. id. id. 1940	106.225
Id id. id 1941	106.75
Id id. id 1943	101.225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.825

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli ai posti di primario medico e di primario chirurgo dell'Ospedale « Regina Elena » di Asmara.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificata dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;

Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina ai posti di primario medico con funzioni di direttore, e primario chirurgo dell'Ospedale « Regina Elena » di Asmara;

Considerato che trattandosi di tecnici che devono disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla loro nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere di urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti due concorsi per titoli, salva la facoltà prevista nel seguente art. 13, ai posti di primario medico e di primario chirurgo dell'Ospedale « Regina Elena » di Asmara.

Al primario medico potranno anche essere affidate temporaneamente le funzioni di direttore dell'Ospedale predetto.

Art. 2.

Ai vincitori dei suddetti concorsi è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre la indennità di servizio attivo di L. 5200, da ridursi l'uno e l'altra ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo nella colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo, che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno ad essi applicabili.

Art. 3.

La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.

Ai vincitori dei suddetti concorsi può inoltre essere consentito il libero esercizio professionale ai sensi dell'art. 7 delle norme che regolano il personale a contratto-tipo approvate con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano ottenuta la nomina ai posti di primario medico e di primario chirurgo, saranno iscritti al grado 7° della tabella sopra menzionata, e potranno conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo.

Art. 5.

Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6.

All'atto della nomina il vincitore di ciascun concorso sarà inscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari, a meno che non accetti la forma assicurativa prevista dall'art. 1 del decreto Ministeriale 2 gennaio 1931, che ha sostituito l'art. 18 del contratto-tipo.

Art. 7.

Il vincitore di ciascun concorso, al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8.

Possono partecipare ai concorsi tutti i sanitari che, con i documenti presentati dimostrino:

a) di non aver superato l'età di anni 45 alla data del presente decreto;

b) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in una delle R. Università del Regno;

c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 10, e di avere prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, presso una Regia clinica universitaria, o presso un ospedale coloniale o un pubblico ospedale con la qualifica di aiuto effettivo o di primario effettivo.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno 6 anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9.

Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale) entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 5, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, specificando il concorso al quale intende prendere parte, ed indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi ai concorsi quei candidati, le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Coloro che intendono prendere parte ad entrambi i concorsi devono presentare altrettante separate domande; i documenti di interesse comune, menzionati dall'articolo seguente, possono essere presentati in un unico esemplare.

Art. 10.

Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, o in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune o dal direttore di sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto, quella del direttore di sanità della Colonia dal Segretario generale;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea in medicina e chirurgia, conseguita in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera *c*) del precedente articolo 8, e il certificato di iscrizione in uno degli Albi degli Ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti, ed agli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato in carta legale dal segretario federale della Provincia in cui risiede l'interessato;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali e di laurea, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che egli crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11.

Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. È in facoltà sua, di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione ai concorsi. I concorrenti ammessi ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente articolo 9.

Art. 12.

Per i concorsi sopra indicati la Commissione esaminatrice è presieduta da un Segretario generale di colonia, ed è costituita da due funzionari della carriera direttiva coloniale di cui uno di grado non inferiore al 6°, e uno di grado non inferiore al 7°; da un funzionario medico di ruolo della Amministrazione della sanità pubblica del Regno di grado non inferiore al 6°, da un ufficiale superiore medico del Regio esercito.

Essa è completata:

a) *per il concorso di primario medico con funzioni di direttore*, da tre docenti della facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, due dei quali docenti di clinica medica, o patologia speciale medica, e uno di igiene generale;

b) *per il concorso al posto di primario chirurgo*, da tre docenti di clinica chirurgica o patologia speciale chirurgica, nella facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il funzionario della carriera direttiva coloniale di grado meno elevato.

Art. 13.

Per la valutazione dei concorrenti, ciascun commissario dispone di 20 punti.

Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi.

Sono titoli preferenziali a parità di merito, il servizio prestato in colonia e la libera docenza in medicina ed in igiene coloniale.

È fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice dei concorsi di cui al presente decreto, la facoltà di sottoporre i concorrenti che hanno conseguito la idoneità a norma del comma che precede, ad una prova di esame pratico, consistente nell'esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti la specialità ed il susseguente referto. L'argomento d'esame potrà essere assegnato, o singolarmente a ciascun aspirante, o a gruppi di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.

Ove sia disposta la prova d'esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di dieci giorni. Per la prova medesima ogni commissario dispone di 10 punti.

Sarà considerato rinunziatario al concorso il candidato che non si presenterà alla prova pratica suddetta.

Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi.

Tale votazione verrà aggiunta a quella ottenuta nella valutazione dei titoli.

Sarà dichiarato vincitore dei singoli concorsi il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè quelle dell'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 14.

I candidati che prendessero parte ad entrambi i concorsi, e che risultassero vincitori degli stessi, dovranno optare per uno soltanto dei posti. La opzione dovrà risultare da dichiarazione scritta, che dovrà essere presentata al Ministro per le colonie nel termine perentorio di giorni 10 dalla data dell'ultima partecipazione di vincita del concorso. In mancanza di detta opzione si intenderà senz'altro come non avvenuta la dichiarazione di vincita del concorso, ultima in ordine di tempo.

Art. 15.

In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile o aprire altro concorso, o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegua in graduatoria immediatamente il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 16.

Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia, e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso all'apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 15.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG. — *Il Ministro per le colonie*: DE BONO.

(6765)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA E DELLE OPERE IGIENICHE

Nuovo concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso di vice questura da costruirsi in Roma nel Quartiere Aventino.

Il concorso bandito in data 13 luglio 1933 per il progetto di massima di un edificio ad uso di vice questura nel Quartiere Aventino in Roma è dichiarato di nessun effetto, non avendo i progetti presentati corrisposto in modo completo a quanto col bando si richiedeva.

È indetto pertanto un nuovo concorso regolato dalle norme che seguono:

Art. 1.

È indetto un concorso tra gli architetti ed ingegneri italiani, iscritti nei rispettivi Albi e Sindacati professionali, per il progetto di massima di un edificio destinato a vice-questura da costruire in Roma nel Quartiere Aventino, sull'area adiacente al viale Aventino.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella indicata dal poligono *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, nella planimetria quotata annessa al presente programma.

Il progetto deve soddisfare ad ogni necessità dei servizi e, per l'architettura, pur rispecchiando l'evoluzione artistica dell'attuale epoca storica deve collegarsi alle nobili tradizioni della grande arte italiana.

Art. 3.

L'edificio dovrà essere costituito degli ambienti adeguati per contenere gli uffici, servizi, ecc., specificati nell'apposito allegato al presente programma.

L'importo dell'opera non dovrà superare la somma di L 5.500.000 e pertanto nella relazione del progetto dovrà essere data giustificazione della somma occorrente alla costruzione dell'edificio, distinguendo la parte costruttiva da quella decorativa.

Art. 4.

Il progetto di massima dovrà constare degli elaborati seguenti:

1° planimetria generale, scala 1:500;
2° piante di tutti i piani e degli scantinati, scala 1:100;
3° tutti i prospetti dell'edificio, scala 1:100;
4° due sezioni, scala 1:100;
5° una prospettiva presa da un punto di vista reale e da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i decimetri quadrati 80 (ottanta), la prospettiva potrà essere eseguita con qualsiasi tecnica;
6° schizzi prospettici relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di tre e di dimensione complessiva non maggiore di mq. 0,80;
7° relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono per i fabbricati.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno.

I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0,80 di profondità sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente. Qualora il concorrente lo preferisca potrà contrassegnare il progetto con un motto che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elaborati in luogo della firma, mentre i certificati di iscrizione all'Albo e al Sindacato professionale saranno chiusi in busta suggellata contrassegnata dallo stesso motto.

Art. 5.

I progetti dovranno essere fatti pervenire entro le ore 19 del giorno 17 settembre 1934-XII, a cura e spese dei concorrenti, al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'edilizia e delle opere igieniche - Divisione 5ª) scrivendo chiaramente sull'imballaggio oltre il completo indirizzo suddetto, anche la seguente dicitura: « Secondo concorso per il progetto di massima dell'edificio destinato a vice questura in Roma ».

I progetti che pervenissero dopo la data suddetta saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato insindacabilmente da S. E. il Ministro per i lavori pubblici su parere di una Commissione da lui nominata, la quale designerà i progetti che riterrà migliori graduandoli per ordine di merito.

Il Ministro potrà anche non scegliere nessun progetto.

Art. 7.

È stabilito un primo premio di L. 25.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore ed un premio di L. 8000 da assegnarsi al secondo classificato.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale, a suo giudizio insindacabile, potrà o non darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie.

Art. 8.

Qualora l'Amministrazione non ritenga di servirsi dei propri organi tecnici, potrà affidare la compilazione del progetto esecutivo e, se lo riterrà del caso, anche la direzione artistica dei lavori, al vincitore del concorso, stipulando all'uopo apposita convenzione.

Art. 9.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata presso il Ministero dei lavori pubblici fino al termine di trenta giorni dalla data in cui a mezzo della stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

I concorrenti sono tenuti a far pervenire insieme col progetto, il certificato d'iscrizione all'Albo professionale.

Art. 11.

I concorrenti potranno prendere visione della planimetria di cui all'art. 2 presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'edilizia e delle opere igieniche - Divisione 5ª) e se lo desiderino, potranno chiederne copia all'Ufficio del genio civile di Roma (Servizio generale) inviando vaglia di L. 10.

Roma, addì 26 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: LEONI.

Allegato al bando di concorso per il progetto di massima di un edificio destinato a sede della vice-questura del Quartiere Aventino in Roma.

L'edificio comprenderà gli uffici, gli archivi ed un alloggio per il vice questore, una caserma per agenti di P. S. con servizi accessori, le camere di sicurezza per i detenuti.

Esso sarà costituito da un semisotterraneo, da un piano terreno rialzato e da tre piani superiori per la parte relativa agli uffici, archivi e caserma, mentre la parte relativa alle camere di sicurezza sarà limitata al semisotterraneo, al piano terreno rialzato ed al primo piano.

L'edificio dovrà avere i seguenti ingressi con scale separate:

1° ingresso principale per il vice questore e per i funzionari;
2° ingresso per il pubblico e per gli impiegati;
3° ingresso per l'alloggio del vice questore;
4° ingresso per le camere di sicurezza e per l'autorimessa;
5° ingresso per la caserma e per i rinforzi di truppa.

Inoltre esso dovrà avere un ampio cortile, possibilmente altri cortili o passaggi minori, e due cortiletti indipendenti e completamente isolati corrispondenti alle camere di sicurezza.

L'archivio dovrà essere costituito da un vastissimo locale comprendente più piani con ballatoi interni, scale, scaffalature in ferro munite di sportelli di chiusura e con comodi piani per le consultazioni. A detto archivio si dovrà accedere da un solo ingresso sito al primo piano.

Gli uffici tutti e l'alloggio debbono essere serviti da ascensori e da posta pneumatica, e da tutti gli impianti speciali più completi e tecnicamente moderni relativi ai vari servizi accessori.

La caserma per gli agenti di P. S. verso l'interno, dovrà essere possibilmente contornata da un ampio porticato, sul quale dovranno dare accesso la sala di riunione, i cameroni per i rinforzi, il corpo di guardia ed i Comandi di stazione.

Nei piani superiori saranno sistemate le camerate per gli agenti, gli uffici del Comando ed i servizi annessi, mentre nel semisotterraneo troveranno posto la cucina, la mensa ed i depositi vari.

Le camere di sicurezza dovranno essere sistemate al piano terreno rialzato ed al primo piano, in un corpo di fabbrica racchiuso fra la caserma e gli uffici e munito dei due cortiletti indipendenti, come è stato detto innanzi.

I locali necessari e la distribuzione dei servizi sono riportati qui di seguito:

1. *Uffici, archivi ed alloggio.*

Piano semisotterraneo.

a) Servizi vari:

Impianto caldaie termosifone e carbonile	mq.	60
Magazzini	»	100
Autorimessa per dieci vetture	»	120
Corpo di guardia per autisti	»	30
Capo-rimessa	»	20
Controllo	»	20
Rinforzi di truppa: cameroni n. 3 per 500 uomini.		
Sala ufficiali comandanti i rinforzi: n. 1	»	30

Piano terreno rialzato.

a) Corpo di guardia:

Sala d'aspetto	ambienti n.	1
Sottufficiale	» »	1
Dormitorio agenti	» »	1
Deposito armi	» »	1
Ciclisti	» »	1

b) Economato:

Impiegati ed ufficio pagamenti . . . . . ambienti n. 2

c) **Ufficio passaporti:**

Funzionario . . . . » » 1
Impiegati ed agenti . . . . » » 1
Sala d'aspetto . . . . » » 1

d) Ufficio posta:

Posta e distribuzione . . . . » » 2

e) Funzionario di notturna:

Funzionario . . . . » » 1
Funzionario (toeletta) . . . . » » 1
Sala d'aspetto . . . . » » 1
Stanza per agenti . . . . » » 1

Piano primo.

a) Ufficio vice questore:

Studio . . . . » » 1
Anticamera . . . . » » 1
Toeletta . . . . » » 1
Funzionario addetto . . . . » » 1

b) **Ufficio 1ª Divisione:**

Funzionari di Gabinetto . . . . . . » » 3
Impiegati addetti al Gabinetto . . . . . » » 2
Sala d'aspetto . . . . » » 1

c) **Ufficio politico:**

Funzionario . . . . » » 1
Impiegati ed agenti . . . . » » 2
Squadra . . . . » » 3

a) Ufficio stranieri:

Funzionario . . . . » » 1
Impiegati ed agenti . . . . » » 2
Sala d'aspetto per gli stranieri . . . . . » » 1
Squadra . . . . » » 1

e) Servizio protocollo e copia:

Protocollo . . . . » » 1
Copia per le tre divisioni . . . . . . » » 3

Piano secondo:

a) Uffici 2ª Divisione:

Funzionari . . . . » » 3
Impiegati . . . . » » 1
Agenti addetti . . . . » » 1
Sala d'aspetto . . . . » » 1

b) Squadra mobile:

Funzionario . . . . » » 1
Agenti . . . . » » 1
Sala d'aspetto . . . . » » 1

c) Squadra politica:

Funzionari . . . . » » 3
Impiegati . . . . » » 1
Agenti addetti . . . . » » 1
Sala d'aspetto . . . . » » 1

d) Squadra buon costume, accattonnaggio ed associazioni:

Funzionari . . . . ambienti n. 2
Agenti . . . . » » 2
Sala d'attesa assistenti . . . . » » 1

Piano terzo:

a) Abitazione vice questore:

Camere, cucina, accessori . . . . . . » » 9

b) Uffici 3ª Divisione:

Funzionari . . . . » » 3
Impiegati . . . . » » 1
Sala d'aspetto . . . . » » 1
Ufficio concessioni polizia . . . . . . » » 2

c) Servizi vari:

Telefono e telescriventi . . . . » » 2
Gabinetto fotografico . . . . » » 1
Ufficio depositi vari . . . . » » 2

Piani terreno rialzato, primo, secondo e terzo.

a) Archivi con accesso al primo piano:

Schedario . . . . mq. 100
Archivio corrente . . . . » 600
Archivio di deposito . . . . » 500
Schedario ricercati . . . . mq. 50
Schedario alloggiati . . . . » 100
Schedario stranieri . . . . » 100
Schedario sovversivi . . . . » 100

2. *Caserma agenti di P. S.*

Piano seminsotterraneo:

Refettorio . . . . mq. 150
Cucina . . . . » 70
Dispensa . . . . » 50
Deposito biciclette . . . . » 100
Deposito armi . . . . » 100
Magazzino . . . . » 80

Piano terreno rialzato:

Corpo di guardia . . . . ambienti n. 2
Deposito armi corpo di guardia . . . . . . » » 1
Prigioni . . . . » » 4
Sala riunione (mq. 100) . . . . » » 1
Camerate agenti . . . . » » 2
Sottufficiali . . . . » » 2

Piano primo:

Comando . . . . » » 2
Camerate agenti . . . . » » 3
Sottufficiali . . . . » » 3

Piano secondo:

Camerate agenti . . . . » » 3
Sottufficiali . . . . » » 2

Piano terzo:

Camerate agenti . . . . » » 2
Sottufficiali . . . . » » 2

3. *Camere di sicurezza.*

Piano terreno rialzato e primo piano:

Corpo di guardia . . . . ambienti n. 1
Deposito oggetti . . . . » » 1
Camera di sicurezza per 50 uomini . . . camerone » 1
Camera di sicurezza grande . . . . . ambienti » 2
Celle piccole . . . . » » 4
Celle furiosi . . . . » » 1
Celle minorenni maschi . . . . » » 1
Corridoio di disimpegno celle uomini.
Cortile uomini.
Camera di sicurezza per 25 donne . . . . camerone n. 1
Camera di sicurezza per 10 donne . . . . ambienti » 1
Celle isolate . . . . » » 4
Celle minorenni femmine . . . . » » 1
Celle furiose . . . . » » 1
Camera guardiana . . . . » » 1
Corridoio disimpegno celle donne.
Cortile donne.

Gli uffici, la caserma, l'alloggio del vice questore, le camere di sicurezza ed i locali accessori dovranno avere adeguato numero di ambienti per latrine, lavatoio, docce, bagni, ecc. tenendo presente che siano separate le latrine comuni da quelle per i capi uffici.

Il numero dei locali sopraindicati non è tassativo e potrà subire qualche modifica di lieve entità.

Al disotto del piano semisotterraneo dovrà prevedersi la costruzione di un adeguato numero di ricoveri in cemento armato per la protezione antiaerea dell'edificio e per assicurare la continuità di funzionamento degli uffici in qualunque evenienza.

Il progettista dovrà tener conto che tali ricoveri vanno frazionati in modo che la capacità di ciascuno non superi venti o trenta persone, che debbono avere facile accesso dalle scale dell'edificio, che debbono essere muniti di latrine ed avere uscite di sicurezza sulle pubbliche vie per il caso di ostruzione degli accessi interni.

Le altezze dei piani dell'edificio saranno stabilite dal progettista a suo criterio in relazione anche alle esigenze estetiche dei prospetti.

L'edificio dovrà risultare isolato e le facciate che non si trovano in fregio alle strade dovranno distare dal confine dell'area assegnata almeno di otto metri.

(6707)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.